

**PROTOCOLLO TRA IL TRIBUNALE DI TERNI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
TERNI E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI  
PER LA TENUTA DELLE UDIENZE PENALI DA REMOTO**

-Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

- Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

- Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

- Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

- Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

- Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

- Visto l'art. 83 del D.L. 18/2020 e l'art. 36 del D.L. 23/2020;

- Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo", raccomandando d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, con l'auspicio che diventi la "modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, invitando altresì i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.", indicazioni tutte recepite nella successiva delibera 26/3/2020 (Prat. num 186/VV/2020);

- Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

- Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Terni n° 51/20 in data 10/03/2020, con il quale sono state dettate le regole integrative per l'utilizzo dei programmi ministeriali, al fine di non incorrere in nullità inerenti l'esercizio del diritto di difesa (vedi nota 1) e di rendere le modalità telematiche conformi alle disposizioni tutte contenute nell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

- Viste le osservazioni formulate dal Procuratore della Repubblica " .... il fondamento normativo delle nuove "udienze penali da remoto" è contenuto nell'art. 83, co. 12 del nuovo D.L. n. 18 del 17.02.2020, il quale prevede testualmente che: "*ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*".

Tale disposizione in via eccezionale autorizza la partecipazione all'udienza da remoto delle sole "persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare" – le uniche espressamente

richiamate dalla norma – e non anche delle altre parti processuali obbligatorie (Pubblico Ministero e difensore dell'imputato).

D'altronde, sempre l'art. 83 D.L. cit. rinvia selettivamente ai soli commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. c.p.p., e non anche al co. 4-bis del medesimo articolo (così mancando di richiamare proprio la disposizione che prevede la partecipazione a distanza anche delle altre parti e dei loro difensori).

- Considerato che l'Ufficio Giudiziario di Terni ha predisposto e testato - pur nei limiti nei programmi forniti, che rendono più lenta e complessa la gestione dell'udienza - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida di arresto e fermo, delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, delle udienze, anche collegiali, a carico di soggetti detenuti;

- Rilevato che il sistema messo a punto, integrato dalle disposizioni relative alla precisa osservanza dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., garantisce il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto" e garantisce altresì la possibilità di conversazione riservate tra imputato e difensore;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e quelle di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, ove l'imputato acceda a riti alternativi (applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato non condizionato, richiesta di sospensione con messa alla prova) innanzi al Giudice del Dibattimento, quelle di convalida di arresto e di fermo innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, gli interrogatori di garanzia innanzi al Giudice per le Indagini preliminari ed i processi, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare o dinanzi al Giudice del Dibattimento, in composizione monocratica o collegiale, in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o misure cautelari – nelle ipotesi in cui gli interessati oppure i difensori chiedano che si proceda a mente dell'art. 83, comma terzo, lett., b), n. 2 del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – saranno celebrati con i sistemi telematici assicurati dal Ministero;
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
3. Il Giudice del dibattimento o il Giudice per le indagini preliminari nel decreto di fissazione dell'udienza o dell'interrogatorio, indicherà le specifiche modalità di svolgimento telematico dell'udienza o dell'interrogatorio, indicando la postazione presso la Casa Circondariale o presso la Polizia Giudiziaria, dal quale verrà attivato il collegamento telematico da remoto e ove si dovrà recare il soggetto agli arresti domiciliari con o senza scorta il giorno dell'udienza e all'ora indicata.
4. Viene individuato – non disponendo l'ufficio di impianti per la videoconferenza, sebbene richiesti da oltre un anno – come sistema informatico per la connessione e il collegamento telematico la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati (sia pure con residue difficoltà tecniche) i collegamenti con la Casa

Circondariale di Terni, la Questura di Terni, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza di Terni.

5. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
6. Nel decreto di fissazione udienza o di interrogatorio viene dato avviso al difensore della facoltà di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato/detenuto. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito e del luogo dal quale il detenuto sarà collegato telematicamente, dandone atto nel verbale di arresto.
7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso di udienza o di interrogatorio, comunicherà alla Cancelleria GIP o del Dibattimento se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato/detenuto.
8. Il Giudice darà atto che l'arrestato/imputato partecipa dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è stato avviato il collegamento telematico.
9. Nel luogo in cui si trova l'arrestato/detenuto sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'indagato/imputato, al fine di attestarne l'identità e di dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti o delle facoltà a lui spettanti, nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 art. 146 bis (l'assenza di ausiliario del giudice per l'esame dell'imputato non rende invalido l'atto, come precisato da Cass., Sez. 1, Sent. n. 25662 del 25\5\2004). Il Giudice darà altresì atto che il difensore partecipa all'udienza o all'interrogatorio in presenza presso l'aula del Tribunale o collegato da remoto dalla postazione ove si trova l'arrestato/detenuto.
10. Nel caso in cui il difensore partecipi all'udienza o all'interrogatorio presso l'aula di udienza del Tribunale sarà garantita dal Giudice, che ne darà espresso avviso alle parti, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'utilizzo di una linea telefonica dedicata.
11. Il difensore che intenda partecipare all'udienza presso l'aula del Tribunale garantirà, possibilmente, il collegamento telematico mediante un proprio PC portatile dotato di adeguata connessione internet.
12. Non deve essere richiesto l'espresso consenso del difensore alla celebrazione dell'udienza da remoto con rinuncia a sollevare eccezioni in merito in considerazione del fatto che il consenso non sana le eventuali ipotesi di nullità (Cass. SS.UU. 10 ottobre 2019, n. 41736).
13. Il Pubblico Ministero partecipa all'udienza in presenza presso l'aula del Tribunale.
14. I pareri sulle istanze presentate dai difensori potranno essere trasmessi dalla Segreteria del Pubblico Ministero in modalità telematica. Contestualmente, il Pubblico Ministero esprimerà il proprio parere e lo inoltrerà anch'esso per via telematica.
15. La polizia penitenziaria/giudiziaria darà atto, con un verbale di operazioni compiute, oltre a quanto indicato al punto 11, anche delle attività poste in essere, compresi i colloqui tra l'arrestato/detenuto con il difensore;
16. L'addetto alla stenotipia curerà in ogni caso, oltre la registrazione, anche la trascrizione delle dichiarazioni rese in udienza.
17. Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato-detenuto ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza. In questo caso, qualora il difensore e l'arrestato-detenuto intendano consultarsi riservatamente, sarà loro garantito l'ausilio dell'interprete.

18. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.
19. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
20. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" del sistema telematico e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio GIP-GUP o dell'ufficio del dibattimento. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo, sul quale si sono favorevolmente espressi il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine, sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.



## TRIBUNALE DI TERNI

### *Il Presidente*

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" ed il DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Vista la delibera 26 marzo 2020 adottata dal C.S.M. (Pratica num. 186NV/2020), Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte.

Visto il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 con il quale, perdurando l'emergenza sanitaria, il termine del 15 aprile 2020 già fissato dal D.L. N.18 del 17 marzo 2020, è stato differito all'11 maggio 2020, fatta eccezione per i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 codice procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 ( e dunque fino all'11 novembre 2020)

### **OSSERVA**

In base all'art. 83 del D.L. 18\2020 ed all'art. 36 del D.L. 8 aprile n. 23 è possibile individuare - nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 - due nuove e distinte fasi.

**La prima fase** è compresa nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

### OMISSIS

**LA SECONDA FASE** è quella che riguarda, allo stato, il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, sempre che non intervengano ulteriori provvedimenti derivanti dall'emergenza sanitaria (ed in tal caso il presente provvedimento dovrà intendersi riferito ai diversi periodi temporali eventualmente determinati).

Per tale fase è necessario predisporre linee organizzative dell'attività giurisdizionale che - alle condizioni di legge (consultazione con l'autorità sanitaria e l'Ordine degli Avvocati; intese con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale ed interlocuzioni con i magistrati dell'ufficio) - pare adeguato organizzare secondo le direttrici che seguono.

Si dà atto che le consultazioni con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono state già effettuate nella fase di elaborazione del presente provvedimento e che vi è stato il consenso del predetto ordine rispetto alle misure in via di adozione.

## ***OMISSIS***

### **SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE**

Continueranno ad essere trattate da remoto:

- le udienze di convalida dell'arresto e del fermo
- i giudizi direttissimi.

Saranno trattati da remoto i processi, di competenza collegiale, a carico di imputati detenuti, ove tale modalità sia praticabile, cioè ove lo consenta il numero di detenuti e di parti processuali.

Saranno trattati in pubblica udienza, invece, i processi a carico di detenuti, di competenza collegiale, che non possono essere tenuti da remoto.

Saranno inoltre trattati in pubblica udienza:

- i processi a carico di imputati soggetti a misura cautelare, personale (anche non detentiva) e reale;
- i processi a trattazione prioritaria, secondo le previsioni tabellari (con particolare attenzione ai processi rientranti nel contesto della violenza di genere ( v. anche Circolare Ministero Interno 27\3\2020);
- i processi ultra-triennali, di implicita urgenza;
- i procedimenti camerali (patteggiamenti ed abbreviati) che, per loro natura, non si svolgono in pubblica udienza;
- i processi nei quali occorre assicurare con urgenza la formazione della prova;
- i processi che, per particolari situazioni (ad. esempio in prima comparizione, ove debba procedersi soltanto alla ammissione delle prove, o processi fissati per la sola discussione e dunque con numero ridotto di presenze in aula).

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale;
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice togato di determinare il numero di processi, nell'ambito di quelli indicati, che sarà possibile trattare in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza possibilmente prossima.

I rinvii potranno essere disposti anche su udienze straordinarie, da individuare - previ accordi con le cancellerie - nell'arco temporale 15 settembre - 31 dicembre 2020, allorchè, sperabilmente, sarà cessata l'emergenza epidemiologica.

I procedimenti non rientranti nelle categorie indicate saranno differiti a data successiva al 30 giugno 2020, con rinvii fuori udienza, attese le disposizioni del D.L. n. 18/2020 in tema di notifiche e stante l'esigenza di contenere, comunque, il rischio di contagi anche nella fase successiva al periodo di maggior emergenza.

I magistrati onorari, compresi i Giudici di Pace, tratteranno:

- i processi ultratriennali, di implicita urgenza;
- i processi nei quali siano ravvisabili comprovate ragioni di urgenza diverse dalla ultratriennalità;
- i processi suscettibili di pronta definizione.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale;
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice onorario - al pari di quanto già disposto per i giudici togati - di determinare il numero di processi, nell'ambito di quelli indicati, che sarà possibile trattare in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza possibilmente prossima.

### **Settore GIP\GUP**

Continueranno ad essere trattate da remoto:

- le udienze di convalida dell'arresto e del fermo;

- le udienze relative a procedimenti a carico di imputati detenuti.

Saranno assicurati i provvedimenti relativi alle richieste di misure cautelari personali e reali, procedendo altresì ai conseguenti interrogatori di garanzia, per i quali saranno utilizzati i collegamenti da remoto, nonché tutte le attività che non richiedono interlocuzione “in presenza” (emissione decreti penali, decreti di archiviazione, proroghe indagini ecc.).

Saranno tenute le udienze in camera di consiglio per i procedimenti di seguito specificati:

- procedimenti Gip aventi ad oggetto incidenti probatori, patteggiamenti e giudizi abbreviati nonché procedimenti relativi ad opposizioni a richieste di archiviazione;
- procedimenti Gup aventi ad oggetto la trattazione delle richieste di rinvio a giudizio, i giudizi abbreviati anche nei confronti di soggetti non detenuti, i patteggiamenti.

La trattazione in udienza dovrà avvenire:

- da remoto, in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- per fasce orarie ben delimitate, allo scopo di evitare il sovraffollamento sia dell'atrio del Tribunale sia degli spazi prossimi alle aule di udienza ed agli uffici di cancelleria;
- a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale;
- garantendo all'interno dell'aula il distanziamento fisico tra tutti i soggetti presenti; assicurando la previa ed adeguata pulizia dei locali, degli arredi e degli strumenti di lavoro (microfoni, tastiere computers, piani di lavoro).

Poiché, sulla base dei criteri indicati, il numero dei procedimenti da trattare può risultare comunque elevato, è rimesso alla valutazione di ciascun giudice di determinare il numero di processi, nell'ambito di quelli indicati, che sarà possibile trattare, in ogni singola udienza, nel rispetto delle cautele igienico sanitarie indispensabili ad evitare pregiudizi alla salute; i processi non trattati, appartenenti alle categorie indicate, saranno rinviati ad altra udienza, possibilmente prossima.

Saranno invece rinviati a data successiva al 30 giugno 2020 i procedimenti con messa alla prova e lavori di pubblica utilità, se ancora non ultimati, in considerazione della sospensione dello svolgimento dei lavori.

Le disposizioni dettate per i magistrati togati che esercitano le funzioni di GIP si intendono applicabili anche ai Giudici di Pace che svolgono le medesime funzioni.

IL PRESIDENTE  
f.to (dott.ssa Rosanna Ianniello)